

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ENZO SCANNELLA

Seduta del 31/03/2026

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, con ricorso pervenuto in data 18.12.2025, il ricorrente, debitore principale di un rapporto di finanziamento concluso con la convenuta, lamenta l'illegittimità di una segnalazione nella banca dati CRIF (EURISC). Della stessa è in contestazione l'illegittima iscrizione ab origine e ne viene chiesta la cancellazione. Non è avanzata domanda di risarcimento del danno.

Parte ricorrente afferma che/di:

-In data 21/06/2006 stipulava con l'intermediario convenuto il contratto di mutuo ipotecario n. F1*****420;

-a seguito di un controllo presso la CRIF, ha riscontrato a proprio carico una segnalazione negativa effettuata dall'intermediario per un ritardo nel pagamento delle rate;

-non era a conoscenza di detta segnalazione in quanto non ha ricevuto alcuna comunicazione di intimazione di segnalazione nei SIC da parte dell'intermediario al proprio indirizzo di residenza;

-pertanto, la segnalazione è illegittima in quanto non preceduta da preavviso, né da idonea valutazione della posizione del cliente.

L'intermediario, con le controdeduzioni, eccepisce che:

-In via preliminare, nel ricorso non risulta allegata alcuna evidenza delle segnalazioni contestate, per cui il cliente non ha assolto il proprio onere probatorio.

-In ogni caso, i preavvisi di segnalazione sono stati correttamente trasmessi ai ricorrenti con lettere di sollecito del 29/07/2024 e del 30/09/2024, consegnati all'indirizzo indicato anche nel modulo di presentazione del ricorso, come da evidenza rilasciata dal vettore.

In conclusione, l'intermediario chiede al Collegio di rigettare il ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Parte ricorrente lamenta l'illegittima iscrizione ab origine di una segnalazione del suo nominativo CRIF (EURISC) perché effettuate in difetto del presupposto formale. Per tale ragione, domanda la cancellazione. La segnalazione contestata afferisce ad un rapporto di finanziamento (Mutuo) di cui parte ricorrente riveste la qualità di debitore principale.

L'esistenza della segnalazione in esame è pacifica. Tuttavia, si evidenzia che né parte ricorrente né l'intermediario producono evidenza della visura da cui evincere l'esistenza della segnalazione contestata.

Sul punto si rappresenta che secondo l'orientamento dei Collegi territoriali, l'onere di provare l'effettiva esistenza delle segnalazioni contestate grava sul Cliente, cosicché, mancando le relative visure, la domanda va rigettata per omesso assolvimento dell'onere probatorio di cui all'art. 2967 c.c., in quanto "ciò determina l'impossibilità per il Collegio di valutare correttamente l'esistenza e l'eventuale legittimità dell'iscrizione" (cfr. ex multis, Collegio di Palermo, decisione n. 293/25; Collegio di Bari, decisione n. 1147/25; Collegio di Milano, decisione n. 11386/22; Collegio di Bologna, decisione n.15630/22 e n. 9363/24 – infra, Questioni giuridiche).

In ogni caso, l'intermediario non nega di aver segnalato il ricorrente.

Parte ricorrente che è persona fisica lamenta di non aver ricevuto il preavviso di segnalazione.

Sul punto si premette che le fonti normative in materia (cfr. art. 125, comma 3, TUB e dell'art. 5, comma 6, del Codice di condotta per i SIC) prevedono che i finanziatori hanno l'obbligo di informare preventivamente il debitore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina.

La funzione del preavviso è, infatti, quella di rendere edotto l'interessato delle conseguenze dell'inadempimento, dandogli la possibilità di sanarlo prima che si proceda all'iscrizione nelle banche dati creditizie.

Il Collegio di Coordinamento ha precisato che l'obbligo del preavviso sussiste ogniqualvolta il debitore sia una persona fisica, anche se abbia agito non come consumatore ma in qualità di professionista o imprenditore individuale (Collegio di Coordinamento con decisione n. 9311/2016; Collegio di Coordinamento, decisione n. 4632/2023), mentre non rileva come condizione di legittimità qualora la segnalazione riguardi le persone giuridiche (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 4140/2015). In base al consolidato orientamento dell'Arbitro, spetta all'intermediario segnalante provare che il cliente è stato posto nelle condizioni di conoscere l'intenzione della banca di procedere alla segnalazione del suo nominativo in un SIC. Tuttavia, nel farlo potrà ricorrere a presunzioni semplici, non essendo previsto alcun requisito di forma. (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 3089/2012).

Al riguardo, l'intermediario sostiene di aver inviato il preavviso di segnalazione due volte in data 29/07/2024 e 20/09/2024, con lettere di sollecito regolarmente consegnate all'indirizzo del ricorrente, tramite sistemi di spedizione satellitare GPS.

Si sottolinea che tale indirizzo sembrerebbe coincidere con quello indicato dal ricorrente nel modulo introduttivo.

In atti sono presenti due lettere di sollecito di pagamento, inviata a parte ricorrente in merito al mutuo in oggetto.

Si osserva come le lettere di sollecito hanno sostanzialmente tutte il medesimo contenuto (indicazione delle rate insolute, indicazione dell'importo dovuto, indicazioni delle coordinate bancarie su cui

effettuare il versamento) e contengono il riferimento alla possibile segnalazione nei SIC nel caso di mancato pagamento.

Le comunicazioni sono state recapitate mediante sistema di spedizione "Fulmine" (cfr. lotto corrispondente n. ***BBD e n. ***KS3) e risultano consegnate in data 16/08/2024 e 18/10/2024.

Con riguardo al sistema "Fulmine", l'orientamento dei Collegi è nel senso di ritenere provata la ricezione della missiva inviata mediante tale sistema di spedizione. Cfr. da ultimo Collegio di Palermo, 4601 del 12/05/2025, "Per quanto concerne la prova della ricezione da parte del destinatario, va riconosciuto che il sistema di spedizione utilizzato, pur non prevedendo l'allegazione di cartoline di ritorno, è considerato idoneo a fornire prova dell'invio e della ricezione in quanto consente la tracciatura di tutte le operazioni di produzione, invio e consegna, la cui data e ora vengono certificate con sistema GPS (cfr. Collegio di Palermo, decisione n. 10624/2024, Collegio di Napoli, decisione n. 1980/2023, Collegio di Napoli, decisione n. 3726/2020). Da ultimo, il Collegio di Palermo, con decisione n. 10624/2024, ha ribadito che: «dalla documentazione acquisita al fascicolo emerge che l'intermediario ha provveduto all'invio di vari solleciti al cliente ivi preavvisando che nel perdurare dell'inadempimento si sarebbe provveduto a segnalare la posizione in SIC. Le dette note, idonee per contenuto a configurare il preavviso de quo, sono state tutte inviate con il sistema di spedizione "fulmine" che, ai fini della prova della ricezione da parte del destinatario, pur non prevedendo l'allegazione di cartoline di ritorno, risultano certificate con sistema GPS e vengono quindi considerate idonee a fornire prova dell'invio e della ricezione.

Il Collegio ritiene soddisfatto l'onere posto a capo dell'intermediario, anche tenuto conto del fatto che il cliente non ha prodotto la visura (né repliche).

Parte ricorrente lamenta la carenza del presupposto sostanziale per l'iscrizione del suo nominativo, ritenendo che l'intermediario non abbia svolto un'adeguata valutazione della situazione finanziaria del cliente.

Sul punto, si osserva che i riferimenti forniti dal cliente sembrano inconferenti rispetto al caso di specie, in quanto attinenti al presupposto sostanziale per la segnalazione in Centrale dei Rischi e non nei SIC. In generale, si rammenta che i Collegi ritengono sufficienti, al fine di legittimare la segnalazione nelle banche dati private:

- a) la veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento segnalati;
- b) il rispetto delle prescrizioni procedurali che impongono all'intermediario di allertare il cliente inadempiente della prossima iscrizione nei Sic.

PER QUESTI MOTIVI.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE